

lettere d), e), i), k), n), p), q) e s); 41, paragrafo 6, lettera c); 41, paragrafo 9, seconda e terza frase; 41, paragrafo 10; 44, paragrafo 3; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 1, secondo, terzo, quinto e settimo trattino; allegato 1, n. 1, lettera a), paragrafo 2; allegato 1, n. 1, lettere b), d), f), h), i) e j) nonché allegato 1, n. 2, o comunque, ha omesso di comunicare alla Commissione l'adozione delle disposizioni necessarie per trasporre la direttiva;

— infliggere alla Repubblica di Estonia una penalità per violazione dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3 TFUE, pari a EUR 4224 al giorno, a decorrere della pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 3 marzo 2011.

(<sup>1</sup>) GU L 211, pag. 94.

### Ricorso proposto il 30 aprile 2013 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-243/13)

(2013/C 189/23)

*Lingua processuale: lo svedese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e S. Petrova)

*Convenuto:* Regno di Svezia

#### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

— condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sul conto delle «Risorse proprie dell'Unione europea» un'ammenda di EUR 14 912 al giorno per tutto il tempo in cui sono rimasti non adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10,

cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella presente causa sarà pronunciata fino al giorno in cui la sentenza nella causa C-607/10 sarà applicata;

— condannare il Regno di Svezia a pagare alla Commissione, sullo stesso conto, un importo forfettario di EUR 4 893 al giorno, per ciascun giorno in cui non sono stati adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10, cioè a partire dal giorno in cui la sentenza nella detta causa è stata pronunciata fino a quello in cui la Corte statuirà nella fattispecie, oppure al giorno in cui saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza nella causa C-607/10, qualora questi ultimi fossero attuati anteriormente;

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Nella sua sentenza del 29 marzo 2012, Commissione europea/Regno di Svezia, C-607/10, la Corte ha dichiarato quanto segue: «il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della medesima».

Il Regno di Svezia non ha ancora adottato alcun provvedimento al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte nella causa C-607/10. La Commissione ha pertanto proposto ricorso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e chiede che il Regno di Svezia paghi le summenzionate sanzioni economiche.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland il 30 aprile 2013 — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlanda, Attorney General, An Post

(Causa C-244/13)

(2013/C 189/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Giudice del rinvio

High Court of Ireland